



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, al comma 1, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

Visto il comma 8 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che determina l’importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e autorizza la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4;

Visto l’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge stabilità 2015) che incrementa l’importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e autorizza la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4;

Visto l’articolo 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede, al comma 1, che i contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016, che reca la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese;

Vista la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 15 febbraio 2017, n. 14036 e successive modificazioni e integrazioni, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. in data 14 febbraio 2014, riguardante l’erogazione dei finanziamenti relativi alla misura “Beni



Strumentali-Nuova Sabatini” da parte degli Istituti Aderenti, la regolazione dell’adesione degli Istituti stessi e dei rapporti tra le parti sopra citate, da ultimo modificata con l’Addendum dell’11 dicembre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

Visto il decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto 13 gennaio 2021 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all’assegnazione degli stanziamenti di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con d.P.C.M. 6 novembre 2020;

Visto l’articolo 1, comma 53, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che prevede che per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dai commi da 52 a 57 del medesimo articolo 1, è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l’anno 2017, di 84 milioni di euro per l’anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l’anno 2022 e di 28 milioni di euro per l’anno 2023;

Visto l’articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che prevede che, per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché dall’articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dai commi 41 e 42 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 è integrata di 33 milioni di euro per l’anno 2018, di 66 milioni di euro per l’anno 2019, di 66 milioni di euro per l’anno 2020, di 66 milioni di euro per l’anno 2021, di 66 milioni di euro per l’anno 2022 e di 33 milioni di euro per l’anno 2023;

Visto l’articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2018, che prevede che il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

Visto l’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 205 del 2017, è integrata di 48 milioni di euro per l’anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l’anno 2024;

Visto l’articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del



2013 è integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025;

Viste le riserve finanziarie previste dalla legge di bilancio 2020, articolo 1, comma 226, per la realizzazione di investimenti innovativi effettuati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno e al successivo comma 227, per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;

Visto l'articolo 1, comma 228, della legge di bilancio 2020, in base al quale le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, non risultino utilizzate per le riserve previste dai citati commi 226 e 227, rientrano nelle disponibilità complessive della misura;

Visto l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 64 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto l'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 è integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021;

Considerate le richieste di prenotazione trasmesse dalle banche/intermediari finanziari con riferimento al mese di giugno 2021, per un numero totale di domande presentate dalle imprese pari a 10.502 e un importo complessivo di finanziamenti pari a euro 2.167.783.010,45, di cui euro 593.712.253,65 relativi a investimenti ordinari ed euro 1.574.070.756,8 relativi a investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

Tenuto conto degli stanziamenti previsti per le domande di accesso ai contributi presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

Considerato che, in data 1° giugno, il fabbisogno finanziario relativo alle richieste di prenotazione eccedeva l'ammontare delle risorse finanziarie residue disponibili;

Visto l'articolo 8, comma 3, del predetto decreto 25 gennaio 2016, che prevede che, nel caso in cui le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce;

Visto il punto 11 della predetta circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, che prevede, in merito alle modalità di chiusura dello sportello, che l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sono comunicate mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;



Visto il decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese del 1° giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 12 giugno 2021, con il quale è disposta, ai sensi del citato punto 11 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, a partire dal 2 giugno 2021;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, e, in particolare, l'articolo 5 che dispone misure di “Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini”;

Visto il comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 99 del 2021, con il quale è disposto che, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021;

DECRETA:

Articolo Unico

(Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione)

1. A partire dalla data del presente decreto, è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione, da parte delle imprese, delle domande di accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, alle banche o agli intermediari finanziari.

2. Le domande di cui al comma 1 possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese di agosto 2021. Nella medesima prenotazione potranno essere incluse anche le domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data antecedente al 2 giugno 2021, data di chiusura dello sportello disposta dal decreto direttoriale 1° giugno 2021 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico.

3. Le richieste di prenotazione del contributo relative a domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data antecedente al 2 giugno 2021, successivamente trasmesse al Ministero entro lunedì 7 giugno 2021 e non accolte, anche in misura parziale, per esaurimento delle risorse disponibili, sono soddisfatte in via prioritaria, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, con le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99. I termini per l'adozione e la trasmissione delle delibere di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, associate alle suddette richieste di prenotazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione del Ministero di avvenuta prenotazione delle risorse erariali.



4. Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 2 giugno 2021 e sino al 1° luglio 2021, giorno antecedente la data di riapertura dello sportello di cui al comma 1, sono considerate irricevibili.

5. Della riapertura dello sportello è data altresì comunicazione mediante avviso pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.